

REGOLAMENTO (CE) N. 2781/95 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1995

relativo al trasporto per la fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, ed al Tagikistan, di farina di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione⁽²⁾, ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95; che occorre indire una gara per la fornitura di 23 000 tonnellate di farina di segala a destinazione della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, e del Tagikistan;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in tali repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in tre partite;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto b), del regolamento (CE) n. 2009/95, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 23 000 tonnellate (peso netto) di farina di segala, secondo quanto indicato nell'allegato I. La gara comporta tre partite.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce, allo stadio previsto al paragrafo 3, ed al trasporto della stessa con mezzi adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

3. La farina sarà tenuta a disposizione per l'imbarco, franco a bordo su battello o su vagone, durante un periodo massimo di 10 giorni a decorrere dalle date indicate, nella maniera seguente:

Partita n. 1:

9 500 tonnellate nette a destinazione del Tagikistan di cui:

— 2 500 tonnellate tenute a disposizione alla stazione ferroviaria di Dresda a partire dall'11 gennaio 1996;

— 3 500 tonnellate tenute a disposizione alla stazione ferroviaria di Braunschweig a partire dal 24 gennaio 1996;

— 3 500 tonnellate tenute a disposizione alla stazione ferroviaria di Braunschweig a partire dal 30 gennaio 1996;

Partita n. 2:

9 000 tonnellate nette a destinazione dell'Azerbaigian di cui:

— 3 000 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Anversa a partire dal 10 gennaio 1996;

— 3 000 tonnellate tenute a disposizione alla stazione ferroviaria di Braunschweig a partire dal 30 dicembre 1995;

— 3 000 tonnellate tenute a disposizione nel porto di Anversa a partire dal 16 gennaio 1996;

Partita n. 3:

— 2 500 tonnellate nette a destinazione dell'Armenia tenute a disposizione nel porto di Anversa a partire dal 18 gennaio 1996;

— 2 000 tonnellate nette a destinazione della Georgia tenute a disposizione nel porto di Rotterdam a partire dal 15 gennaio 1996;

Decorsi dieci giorni, a partire dalle date summenzionate, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione gli oneri che essa avrà sopportato a copertura di ogni tipo di spesa (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc.) previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto 4) del regolamento (CE) n. 2009/95.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEAOG-Garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05 o 10/08
rue de la Loi/Wetstraat 130
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 11 dicembre 1995 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il giorno 11 dicembre 1995, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 18 dicembre 1995 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste all'articolo 1 e nell'allegato I sono da riportarsi di dieci giorni.

(1) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.

(2) GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.